



COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza

N. 9 del 04-05-2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

PRESO ATTO, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia nell'area urbanizzata;

CONSTATATO in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc, causato dai conduttori di cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree pubbliche creando problemi igienici;

ACCERTATO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento;

RILEVATA la necessità di garantire una pronta più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

RITENUTO doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI:

- l'articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n.92 convertito con legge 24.07.2008, n.125;
- l'articolo 7 bis del D.Lgs 18.08.200, n.267;
- l'articolo 16 della legge 24.11.1981, n.689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- l'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, e comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle;

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta.

E' fatto, altresì, obbligo ai proprietari ed ai conduttori di cani quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. di condurre i cani al guinzaglio;
2. di munire i cani di indole mordace o pericolosa, oltre che di guinzaglio, anche di museruola;
3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree per il gioco dei bambini;
4. di essere muniti di passaporto per animali da compagnia, libretto sanitario del cane attestante le vaccinazioni eseguite e numero identificativo del microchip;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della somma di € 50,00.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

Ai Vigili Urbani per l'esecuzione ed osservanza della stessa, al Prefetto di Isernia, alla Stazione Carabinieri di Sesto Campano e ai Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Venafro;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Isernia nel termine di 30 giorni, ricorso al TAR Molise nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.